

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati <i>ex</i> articolo 416- <i>bis</i> del codice penale	230
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	234

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio (<i>Deliberazione</i>)	232
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio.	
Audizione di Armando Spataro, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Fabio Repici, Avvocato, di Roberto Scarpinato, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e di Andrea Pertici, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	233

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati *ex* articolo 416-*bis* del codice penale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, dichiara di essere soddisfatto della risposta

solo in relazione ai dati forniti, che confermano le preoccupazioni espresse dal gruppo del M5S, ricordando come questo avesse proposto l'esclusione dal beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per reati associativi di stampo mafioso.

Rileva, peraltro, come, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 e la successiva legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ben 24 detenuti per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. siano stati scarcerati per gli effetti della liberazione anticipata speciale. Questo è accaduto nonostante il Ministro della Giustizia e le forze di maggioranza abbiano ripetutamente dichiarato che la nuova normativa non avrebbe avuto effetto nei confronti dei detenuti per il delitto in questione. Attualmente, quindi, godono della libertà 24 mafiosi ed in tal senso l'interrogante si dichiara insoddisfatto ed esprime la propria preoccupazione.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2125 che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

L'Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento per la disciplina di ogni forma di cooperazione culturale, nel campo dell'istruzione e dello sport, tra il Governo Italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, autorizzato con ratifica di cui alla legge n. 1865 del 1962 ed ereditato in quanto Stato successore dell'ex Jugoslavia.

L'Accordo si compone di un Preambolo e di 19 articoli tra i quali, per quanto di interesse della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 12 che incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore ed il successivo articolo 13 per gli aspetti relativi al contrasto del traffico illecito di opere d'arte.

Relativamente a tali aspetti di limitata competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere, per i profili di competenza, parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

C. 2272 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2272 che reca l'Accordo di cooperazione tra il Go-

verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010, ed è stato approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1143).

L'Accordo di cooperazione è volto allo stabilimento di una collaborazione finalizzata al contrasto dei crimini e traffici illegali (tratta di esseri umani, traffico di droga, immigrazione illegale) che prendono corpo sul territorio nigerino, attivati dalla criminalità organizzata transnazionale.

L'Accordo, che non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e l'estradizione, si compone di 15 articoli.

L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo: per l'Italia il Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per il Niger la Direzione generale della Polizia Nazionale.

Gli articoli 5, 6 e 7 concernono le modalità di cooperazione inerenti rispettivamente: il contrasto alla produzione e traffico di stupefacenti; la cooperazione sulla lotta al terrorismo; il contrasto all'immigrazione illegale ed alla tratta di esseri umani.

L'articolo 8, in particolare, indica le attività illecite rispetto alle quali si svilupperà, in conformità alle legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata mediante scambio di informazioni: traffico illecito di armi, materiale esplosivo e nucleare; reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive; traffico di autoveicoli rubati; traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi ed altri materiali; riciclaggio di denaro ed altri beni di provenienza criminale; falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali; falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali; reati connessi all'utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transazionale; reati

informatici ed altri reati connessi attraverso l'uso di internet e di altri mezzi di comunicazione.

Le Parti si avvarranno della collaborazione dell'Interpol e le richieste di informazione dovranno essere motivate.

La riservatezza appare salvaguardata dall'articolo 11 che prevede che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito di operatività dell'Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità codificate dal medesimo.

Le informazioni possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese od altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari nonché di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

Audizione di Armando Spataro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Fabio Repici, Avvocato, di Roberto Scarpinato, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di

Palermo e di Andrea Pertici, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Armando SPATARO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, Fabio REPICI, *Avvocato*, Roberto SCARPINATO, *Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo* e Andrea PERTICI, *Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Walter VERINI (PD), Giuseppe BERRETTA (PD) e Alessia MORANI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Roberto SCARPINATO, *Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo*, Armando SPATARO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, Andrea PERTICI, *Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa* e Fabio REPICI, *Avvocato*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Interrogazione 5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati ex articolo 416-bis del codice penale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel risponde all'interrogazione dell'onorevole Colletti, va preliminarmente osservato che il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, in vigore al momento della presentazione dell'interrogazione, è stato successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Il citato decreto-legge n. 146 del 2013, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», è stato emesso al fine di fronteggiare la difficile situazione carceraria e persegue altresì lo scopo di adempiere l'obbligo prescritto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella nota sentenza *Torregrani*.

In tale ottica, allo scopo precipuo di ridurre le presenze in carcere, l'articolo 4 del decreto-legge n. 146 ha previsto nuovi e più favorevoli criteri di computo della detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, introducendo l'istituto della «liberazione anticipata speciale», efficace in via transitoria per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e caratterizzata dall'aumento della detrazione di pena a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Tale beneficio si applica anche ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata ordinaria, sempre che nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rie-

ducazione, nonché anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010.

La norma non ha creato dunque un nuovo istituto premiale, ma ha introdotto una previsione speciale e provvisoria, diretta ad aumentare a settantacinque giorni, per ogni singolo semestre di pena scontata, la detrazione di quarantacinque giorni già prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quest'ultima norma prevede, in via generale, che il beneficio possa essere concesso ove il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, e che la parte di pena detratta si considera come scontata.

La formulazione originaria dell'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge n. 146 prevedeva l'estensione del beneficio a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (fra cui il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale), a condizione che essi avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

In sede di conversione, il citato quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 146 è stato soppresso ed, al primo comma, è stato espressamente previsto che la liberazione anticipata speciale non si

applica ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Pertanto, poiché tra i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 vi è anche quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ne consegue che, in base al decreto-legge n. 146 del 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 10 del 2014, la cosiddetta liberazione anticipata speciale (vale a dire la liberazione di 75 giorni per ogni semestre) — attualmente — non si applica ai condannati per il reato di associazione mafiosa. Invece, in conseguenza di quanto sopra esposto circa quella che era la formulazione originaria del predetto decreto poi modificato nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, questa ipotesi speciale di liberazione anticipata è stata applicata anche ai condannati per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale soltanto nel breve periodo intercorso tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la sua conversione in legge (dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014). Mentre solo la liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354) è stata e continua ad essere applicata anche ai condannati per associazione mafiosa, in quanto il citato articolo 54 non prevede limiti alla possibilità di concedere la liberazione anticipata ai soggetti condannati per delitti di particolare gravità.

Venendo, quindi, agli specifici quesiti posti dall'interrogante, si comunica, limitatamente alla liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre), che nell'anno 2011 hanno beneficiato

della liberazione anticipata ordinaria 13.462 detenuti, dei quali 366 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale; nell'anno 2012 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 13.827 detenuti, dei quali 429 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale; nell'anno 2013 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 14.025 detenuti, dei quali 466 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Con riferimento al secondo quesito, si rende noto che alla data del 19 giugno 2014, i detenuti in esecuzione di sentenza di condanna per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso erano 3.942.

Quanto al terzo quesito, si evidenzia che dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 146 alla data del 19 giugno 2014, risultano beneficiari di un provvedimento di liberazione anticipata (ordinaria o speciale) 5.370 detenuti.

Il sistema di rilevazione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria consente di scorporare tale dato, distinguendo fra liberazione anticipata ordinaria e speciale, soltanto con decorrenza dal 29 gennaio 2014.

Quindi, sulla base dei dati statistici disponibili, risulta che, nell'arco di tempo intercorso da questa data sino al 22 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), hanno beneficiato di un provvedimento di liberazione anticipata speciale 2.270 detenuti, dei quali solo 24 scarcerati erano stati condannati per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale.